

# ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



## Allegato «1»: schema di Contratto di incarico

procedura: negoziata - cottimo fiduciario articolo 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e articolo 89 -  
Acquisizione in economia di servizi, lettera b) - m) del regolamento di contabilità dell'Ente Parco;  
criterio: offerta del prezzo più basso articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Servizi tecnici di direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, e coordinamento per la sicurezza in fase di  
esecuzione

per l'intervento di "RESTAURO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO DI ENERGIE  
RINNOVABILI PRESSO LA STRUTTURA IN LOCALITA' ZAVAGLI - ISOLA DI SPARGI"

CUP: C29J12000100006

CIG: 4594755FC2

## CONTRATTO DI INCARICO

Tra

- l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con sede in La Maddalena (provincia di OT), via Giulio Cesare, 7 (codice fiscale 91019760908), nella persona del Direttore, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente»,

E

- il signor \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine de \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, libero professionista, con studio / sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente «tecnico

incaricato», il quale agisce per conto  
(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) costituita da sé stesso e dai signori \_\_\_\_\_, i quali

sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di \_\_\_\_\_ di cui all'articolo 90, comma 1, lettera \_\_), e comma 2, lettera \_\_), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_

(provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale 12345678901 \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena  
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)  
C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049

[www.lamaddalenapark.it](http://www.lamaddalenapark.it)



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

**Premesso**

che con determinazione del Direttore dell'Ente n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data \_\_\_\_\_ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1. (Oggetto dell'incarico)**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di "RESTAURO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI PRESSO LA STRUTTURA IN LOCALITA' ZAVAGLI - ISOLA DI SPARGI".
2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

**Art. 2. (Obblighi legali)**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

**Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

fase esecuzione		PN.2	Prestazioni normali (fase di esecuzione)	
	<input type="checkbox"/>	CS.2	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. 81/2008	
<input type="checkbox"/>	DL	Direzione Lavori, misura, contabilità e liquidazione		

2. Il tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto esecutivo approvato con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; egli è altresì obbligato



ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
  - b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
  - c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
3. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.
  4. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
  5. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
    - a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
    - b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
    - c) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

#### **Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)**

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
  - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui al piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera \_\_\_), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.



#### **Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)**

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
  - a) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13.

#### **Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)**

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. L'Amministrazione committente ha messo a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:
  - a) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
  - b) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;
  - c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b);
  - d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.
6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, ripetizioni o altre utilizzazioni, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto



legislativo n. 163 del 2006 che potranno recare l'indicazione del tecnico incaricato con la precisazione "progetto originario" o altra precisazione analoga.

7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono:
  - a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
  - b) che sono disapplicati sia gli articoli 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, che ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;
  - c) che sono disapplicati l'articolo 23.a) e la tabella E della legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, in quanto le prestazioni relative alle misure, contabilità e liquidazione sono ricomprese nella Direzione dei lavori.

#### **Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)**

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

#### **Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire le prestazioni.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'esecuzione o l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 90 (NOVANTA) giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
6. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri



per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

#### **Art. 9. (Penali)**

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
  - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
  - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

#### **art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione**

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.



#### Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
  - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
  - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
  - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
  - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
  - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;
  - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
  - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come riportato nel seguito:

Fasi			segmenti di prestazione	importi
Fase esecuzione	1)	CS.2	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008 (esecuzione)	
	2)	DL	Direzione Lavori misura contabilità e liquidazione	
	3)		Spese forfetarie	
		<b>T</b>	<b>TOTALE esecuzione</b>	

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono compensate con corrispettivi



determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni normali, secondo l'incidenza dell'importo di queste ultime come sopra determinate.

#### Art. 13. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

	<i>segmenti di prestazione</i>	<i>decorrenza dei termini</i>
CS. 2	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008	acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori fino al 75% del relativo corrispettivo; dal collaudo provvisorio: saldo del 25%.
DL	Direzione Lavori misura contabilità e liquidazione	
	Spese forfetarie	

2. I corrispettivi sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti da ciascuno dei termini di cui al comma 1.
3. Il termine di cui al comma 2, decorre dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, per i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
4. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso Euribor a 1 mese, rilevato l'ultimo giorno utile per il pagamento, incrementato di 2,5 punti percentuali.
5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese conglobate forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5.
6. Il corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del tecnico incaricato individuato con il codice IBAN: \_\_\_\_\_.
7. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
  - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
  - b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
  - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
  - e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria.
8. Ai sensi della Legge 136/2010, il tecnico incaricato ha comunicato alla Stazione Appaltante come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «A», gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche - anche non via esclusiva - di cui all'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 richiamata nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi, dove accreditare i pagamenti medesimi, al fine della riscossione dei mandati di pagamento come di seguito specificato:





è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il sig. ....; i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: .....

#### **Art. 14. (Conferimenti verbali)**

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 5 (cinque).

#### **Art. 15. (Adempimenti legali)**

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
  - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998;
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ alla quale ha allegato n. \_\_\_\_ certificati di regolarità contributiva.
4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, prot. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ attestante la regolarità contributiva del tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

#### **Articolo 16. (Subappalto; prestazioni di terzi)**

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto.

#### **Art. 17. (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90



(novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Tempio Pausania, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 18. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

#### **Art. 19. (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, la propria sede in \_\_\_\_\_. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal tecnico incaricato.
2. Il tecnico incaricato individua \_\_\_\_\_ se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. \_\_\_\_\_, in qualità di responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Amministrazione committente.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta,



osservazione, atto o documento che il tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

**Art. 23. (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

La Maddalena, li \_\_\_\_\_

Il tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

